Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 2004.
Delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia e trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 200, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed al trasferimento al medesimo della proprietà delle aree appartenenti all'Opera nazionale combattenti e comprese in detto perimetro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia è delimitato dalla sponda orientale del lago di Paola, dal braccio Annunziata al braccio della Caprara, e dalla linea risultante dall'acclusa pianta planimetrica la quale, vidimata, d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Le aree comprese nel perimetro indicato nell'articolo precedente, salvo quelle contrassegnate nell'acclusa pianta planimetrica con le lettere *A, B, C, D, E, F,* e *G*, passeranno in proprietà al comune di Sabaudia alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il comune di Sabaudia sarà tenuto a corrispondere all'Opera nazionale combattenti, al momento della vendita, una indennità fissa di L. 10.000 per ettaro, oltre alla metà della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprietà al comune di Sabaudia.

Qualora sulle aree passate gratuitamente in proprietà al comune di Sabaudia, in forza del presente decreto, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovrà preventivamente versare all'Opera nazionale combattenti l'indennità fissa in ragione di L. 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sarà determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Sabaudia dovrà pure corrispondere la differenza di cui al 2° comma del presente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 134. — MANCINI.

Visto: *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **2005.**

Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Considerata l'opportunità che il fondo vitto dei carabinieri Reali, in analogia a quanto è prescritto per la formazione del fondo vestiario, venga costituito con versamenti effettuati dagli stessi militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli articoli 527, 528 e 535 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 527. — Per sopperire principalmente alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, ogni militare provvede, all'atto della incorporazione nelle legioni territoriali, alla costituzione di un fondo permanente di lire duecento, che è dato in consegna al comandante della stazione ».

« Art. 528. — La legione allievi carabinieri Reali, all'atto della promozione dell'allievo a carabiniere, nel provvedere al pagamento del premio di arruolamento, riterrà dall'importo di esso la somma di lire duecento. Tale somma sarà rimessa al militare in busta chiusa, per essere consegnata al comandante della stazione alla quale il militare stesso verrà destinato dalla legione territoriale ».

« Art. 535. — All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare.

« Per i morti ed i disertori la restituzione del fondo viene fatta al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto ».

Disposizione transitoria. — Per la formazione del fondo vitto dei militari attualmente incorporati nelle legioni e che, pel precedente disposto dell'art. 528 del predetto regolamento, hanno beneficiato dell'anticipo, si dispone:

a) che i militari i quali non abbiano più premi di rafferma da riscuotere, versino mensilmente sulla paga o sullo stipendio una ritenuta di lire venti per dieci mesi;

b) che per i militari i quali ancora debbano riscuotere premi di rafferma, la costituzione del fondo di proprietà avvenga con versamento della somma dovuta, all'atto della riscossione del premio. Nelle more tra l'entrata in vigore del presente decreto e la maturazione del diritto al premio di rafferma, al militare saranno effettuate le ritenute di cui alla precedente lettera *a*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. **2006.**

Ordinamento sindacale in Tripolitania e in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Costituzione delle Associazioni professionali nella Libia.*

Art. 1. — Il Governatore generale della Libia ha facoltà di autorizzare la costituzione, in armonia con l'ordinamento sindacale metropolitano, di associazioni di datori di lavoro, di prestatori d'opera e di professionisti e artisti, cittadini italiani metropolitani, le quali si propongano scopi di incremento e di miglioramento della produzione, di tutela degli interessi economici e morali e di assistenza, istruzione, educazione morale e nazionale degli appartenenti alla categoria.

L'autorizzazione — qualora non ostino ragioni di indole politica, economica o sociale — è concessa per ciascuna associazione con decreto del Governatore generale, sentito il Segretario federale del Partito nazionale fascista e con l'assenso del Ministro per le colonie, e può essere revocata nelle stesse forme quando l'associazione non persegua gli scopi stabiliti dalla legge o dallo statuto o quando siano venute meno, in tutto o in parte, le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Art. 2. — Le Associazioni possono comprendere solo datori di lavoro o prestatori d'opera o professionisti e artisti.

Esse hanno competenza su tutto il territorio della Colonia o soltanto su parte di esso, nei limiti stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, e sono autonome nei confronti delle associazioni sindacali di qualunque grado costituite nel Regno ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Non può essere autorizzata, per ciascuna categoria di datori di lavoro o di prestatori d'opera o di professionisti e artisti, che una sola associazione.

Nel regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 37, sarà stabilito il numero minimo di soci necessario per la costituzione dell'associazione.

Art. 3. — Ogni associazione è retta secondo uno statuto, il quale deve indicare gli scopi, la circoscrizione territoriale e la sede dell'Associazione, la categoria per la quale è costituita, la competenza degli organi direttivi, il limite di tempo allo scadere del quale il socio può rinnovare la domanda d'iscrizione, e in genere contenere le norme di amministrazione ed ogni altra disposizione ritenuta necessaria ed opportuna pel regolare funzionamento dell'associazione.

Lo statuto è approvato con decreto del Governatore generale che autorizza la costituzione della associazione, e con esso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Il Governatore generale ha facoltà di promuovere la revisione degli statuti delle associazioni autorizzate, ed, occorrendo, di modificarli con suo decreto.

CAPO II. — *Organizzazione delle Associazioni.*

Art. 4. — Possono appartenere alle associazioni tutti i cittadini italiani metropolitani di ambo i sessi, residenti in Libia, maggiori dei 18 anni, le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, che esercitano attività produttiva nella circoscrizione territoriale dell'associazione medesima, purchè il Consiglio d'amministrazione sia formato in prevalenza di cittadini italiani metropolitani e il personale direttivo e amministrativo dell'azienda sia in maggioranza costituito di cittadini italiani metropolitani.

Possono anche appartenere temporaneamente alle associazioni i datori di lavoro, i prestatori d'opera ed i professionisti e artisti cittadini italiani metropolitani immigrati in colonia per determinate opere, assumendo, limitatamente al periodo di durata della loro attività, gli obblighi degli iscritti della propria categoria.

Art. 5. — Gli organi direttivi delle associazioni, competenti a norma dei rispettivi statuti, possono rifiutare l'iscrizione quando nei singoli, o, trattandosi di società commerciali o persone giuridiche, nei dirigenti, manchi il requisito della buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale ed ogni altro requisito richiesto dalle leggi o dai rispettivi statuti.

Per gli stessi motivi potrà essere disposta la espulsione o la sospensione dall'associazione.

Contro le decisioni prese dagli organi direttivi dell'associazione è ammesso il ricorso al Governatore generale. Contro il provvedimento del Governatore generale non è consentito alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 6. — I datori di lavoro, i prestatori d'opera ed i professionisti ed artisti che, per ragione delle loro attività appartengono, in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a diverse categorie, possono far parte di diverse associazioni.

Chi è nel tempo stesso in diversi campi datore di lavoro e prestatore d'opera, può far parte di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di prestatori d'opera.

Art. 7. — Le associazioni autorizzate a norma del presente decreto hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, prestatori d'opera e professionisti e artisti cittadini italiani metropolitani della categoria per cui sono state costituite, vi siano o non vi siano inscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operano.

Solo i soci partecipano all'attività dell'associazione.

CAPO III. — *Contributi e amministrazione.*

Art. 8. — Le associazioni hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, prestatori d'opera e professionisti ed artisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo.

La misura dei contributi è stabilita anno per anno dalle singole associazioni ed è approvata con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 agosto di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa o incompleta denuncia, i contravventori sono puniti con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 9. — Ciascuna associazione, in base agli elementi in suo possesso, compila gli elenchi dei contributi annuali dovuti dai propri rappresentati, da pubblicarsi con le modalità stabilite nel regolamento.

Contro le risultanze degli elenchi è ammesso ricorso al Governatore generale, il quale decide in via definitiva.

Art. 10. — I contributi sono riscossi con privilegio fiscale nei modi stabiliti per i tributi dovuti al Governo della colonia in base agli elenchi di cui al precedente articolo, resi esecutivi dal Governatore generale.

Art. 11. — Dall'ammontare delle somme riscosse per contributi deve essere annualmente prelevata una quota parte pari al 25 per cento da destinarsi nella misura:

a) del 10 per cento a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro e dell'Opera nazionale Balilla della colonia, nonchè di altre istituzioni assistenziali esistenti in colonia per i cittadini italiani metropolitani;

b) del 10 per cento alla costituzione di un fondo a disposizione del Governatore generale per fronteggiare eventuali necessità dipendenti dal funzionamento delle associazioni. La percentuale di cui al presente comma sarà versata ad un articolo di entrata del bilancio coloniale cui farà riferimento un corrispondente articolo di spesa per le occorrenti erogazioni;

c) del 5 per cento alla costituzione di un fondo patrimoniale avente lo scopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esse stipulati. Le somme destinate a costituire tale fondo dovranno essere investite in titoli del Debito pubblico vincolati. Potrà eccezionalmente autorizzarsi, con decreto del Governatore generale, l'investimento in immobili, anche essi soggetti a vincolo, di una parte delle somme stesse.

Art. 12. — Ogni associazione delibera ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti dal proprio statuto, e in ogni caso non oltre il 30 novembre, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo.

Nel regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 37, saranno determinate le spese obbligatorie e le spese facoltative delle associazioni.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I bilanci di previsione sono sottoposti all'approvazione del Governatore generale.

All'approvazione del Governatore generale dovranno pure sottoporsi le variazioni apportate ai bilanci stessi durante il corso dell'esercizio.

I dirigenti e i membri dei consigli direttivi delle associazioni sono responsabili della regolare gestione del bilancio secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 13. — I dirigenti delle associazioni debbono sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre, corredato dal conto del cassiere, dai documenti giustificativi dell'entrata e delle spese e da una relazione sul risultato morale della gestione.

Al consuntivo è allegato il conto generale del patrimonio che dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione e la consistenza alla fine dell'esercizio.

Il conto consuntivo col conto del cassiere e coi relativi allegati deve essere trasmesso al Governatore generale per l'esame e l'approvazione, non oltre il 30 aprile successivo.

CAPO IV. — *Organi dell'associazione.*

Art. 14. — Gli organi direttivi di ogni associazione sono: il presidente o il segretario e il Direttorio.

Il presidente per le associazioni dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti e il segretario per le associazioni dei prestatori d'opera sono nominati, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con decreto del Governatore generale.

Essi dirigono e rappresentano le rispettive associazioni e sono responsabili del loro andamento.

Il Direttorio è composto di cinque membri ed è eletto dall'assemblea dei soci con le formalità che saranno stabilite nei singoli statuti, ma la nomina è valida solo dal giorno della ratifica del Governatore generale. I componenti del Direttorio debbono appartenere alla associazione.

Tutti i dirigenti le associazioni debbono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 15. — Per ciascun esercizio finanziario è nominato, con le norme che saranno stabilite dallo statuto della associazione, un collegio di revisori.

I revisori verificano, nel corso dell'esercizio finanziario, la contabilità e la cassa. Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una loro relazione.

Non possono essere nominati revisori i congiunti od affini sino al quarto grado col cassiere o col dirigente o con i membri del Direttorio.

I revisori debbono intervenire alle sedute dell'assemblea e possono anche richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea stessa. Essi possono altresì intervenire alle riunioni del Direttorio con voto consultivo.

Art. 16. — Le cariche istituite dal presente ordinamento — ad eccezione del segretario delle associazioni di prestatori di opera — sono gratuite.

Le spese giustificate, sostenute da coloro che vi siano nominati, sono rimborsate nei modi che saranno determinati nel regolamento.

CAPO V. — *Attività delle associazioni.*

Art. 17. — Le associazioni non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei loro inscritti oltre quanto riguardi i rapporti di lavoro.

Le associazioni non possono esercitare alcuna forma di attività produttiva, industriale o commerciale.

Art. 18. — Le associazioni sono soggette alla vigilanza ed alla tutela del Governatore generale. Il Governatore generale può richiedere documenti o notizie, ordinare ispezioni od indagini sull'andamento delle associazioni e può, su denuncia, o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi direttivi delle associazioni quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti o alle finalità essenziali degli enti o agli interessi generali della colonia.

Il Governatore generale può altresì ordinare che, in sostituzione degli organi direttivi, siano compiuti gli atti necessari per assicurare il regolare funzionamento delle associazioni, qualora gli organi delle stesse omettano di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente; può altresì sciogliere detti organi direttivi e affidare l'amministrazione straordinaria dell'associazione ad un suo commissario.

Sono soggetti all'approvazione del Governatore generale quegli atti e provvedimenti d'ordine patrimoniale e finanziario della associazione, che verranno stabiliti nel regolamento.

Contro i provvedimenti del Governatore generale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 19. — Le associazioni possono stipulare contratti collettivi di lavoro.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto e firmati dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti, o da persone munite di mandato speciale. Essi debbono inoltre contenere la determinazione del tempo per cui hanno efficacia. Per essere esecutivi debbono riportare l'approvazione del Governatore generale, con suo provvedimento insindacabile, ed essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Essi hanno effetto nel territorio di circoscrizione delle associazioni stipulanti rispetto a tutti i datori di lavoro, prestatori d'opera e professionisti ed artisti, cittadini italiani metropolitani, delle categorie a cui il contratto si riferisce e che esse rappresentano a norma dell'art. 7 e rispetto ai datori di lavoro, anche se non rappresentati dalla associazione stipulante dei datori di lavoro, nei confronti dei prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani.

E' consentita anche la stipulazione di contratti collettivi aziendali, con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 20. — Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collettivo di lavoro si intende rinnovato per un ugual periodo, salvo che entro il termine stabilito nel contratto o, in difetto, tre mesi prima della scadenza, non sia stato denunziato da una delle parti contraenti. Scaduto il nuovo termine, senza che sia fatta analoga denunzia, il contratto si intende ulteriormente rinnovato, e così di seguito.

La denunzia deve essere notificata all'altra parte e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 21. — I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro, prestatori d'opera o professionisti ed artisti soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

Art. 22. — Le associazioni che hanno stipulato un contratto collettivo rispondono dei danni per l'inadempimento degli obblighi assunti in proprio nello stesso contratto.

Rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci o non soci, solo in quanto abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ottenerne la osservanza. Rispetto ai soci esse sono obbligate a fare valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti.

Ove nel contratto collettivo sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dell'inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

Art. 23 — I membri delle categorie, che non osservano il contratto collettivo e le altre norme generali cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempienza verso le associazioni che hanno stipulato il contratto.

CAPO VI. — *Controversie di lavoro.*

Art. 24. — Qualora sorga una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, che concerna l'applicazione sia dei contratti collettivi, sia di altre norme esistenti, deve essere esperito il componimento amichevole dal competente Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

Ove il componimento amichevole non sia raggiunto, la controversia è devoluta alla Corte d'appello di Tripoli, funzionante come Magistratura del lavoro.

Art. 25. — La Corte d'appello di Tripoli funzionante come Magistratura del lavoro sarà composta del presidente, di due giudici della Corte stessa e di quattro cittadini italiani metropolitani, esperti nei problemi della produzione e del lavoro, che vengono scelti di volta in volta dal presidente fra gli iscritti in apposito Albo formato al principio di ogni anno su designazione dei Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Il presidente del Collegio, prima della decisione, deve tentare la conciliazione.

Le controversie si possono compromettere in arbitri a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 26. — L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro spetta alle associazioni ed è fatta valere contro le associazioni, ove esistano, altrimenti in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal presidente della Corte d'appello.

Quando l'interesse pubblico lo esiga l'azione può anche essere esercitata dal Pubblico ministero. In tal caso, l'associazione interessata può intervenire nel giudizio.

Art. 27. — Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'art. 20, le associazioni non abbiano provveduto alla stipulazione del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'art. 24, può essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 28. — Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunciato, continuerà a produrre i suoi effetti pur dopo la scadenza, salva sempre la facoltà delle associazioni competenti ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo o di promuovere l'azione davanti alla Magistratura del lavoro.

Art. 29. — La Corte d'appello funzionante come Magistratura del lavoro giudica sull'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e formula le nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi delle parti, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni di lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo per il quale esse debbono rimanere in vigore, che sarà, di regola, quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte d'appello funzionante come Magistratura del lavoro è emessa sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 30. — Le controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro — salvo quelle derivanti da rapporti di lavoro marittimo, che sono devolute alla competenza di capitani e ufficiali di porto, giusta gli articoli 11 e seguenti del R. decreto 22 maggio 1913, n. 902 — sono decise dai tribunali di Tripoli o di Bengasi, assistiti con voto consultivo da due cittadini italiani metropolitani, esperti nei problemi della produzione e del lavoro, appartenenti rispettivamente alle categorie delle parti in causa, scelti di volta in volta dal presidente del Tribunale in apposito albo formato al principio di ogni anno dal presidente della Corte d'appello di Tripoli, su designazione del competente Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

L'azione non può essere proposta se prima non sia esperimentato il tentativo di conciliazione da parte delle associazioni competenti.

Art. 31. — Le decisioni di cui agli articoli 25 e 29 possono essere impugnate con il ricorso in Cassazione per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Le decisioni di cui all'art. 30 sono impugnabili nei casi e secondo le norme ordinarie vigenti in Libia per le sentenze civili.

CAPO VII. — *Contratti-tipo di lavoro per i cittadini italiani libici.*

Art. 32. — Il Governatore generale può, con suo decreto, sentito il competente Consiglio coloniale dell'economia corporativa, stabilire contratti-tipo di lavoro da osservarsi dagli assuntori di prestatori di opera, cittadini italiani libici. Allo scopo saranno tenuti presenti, ove esistano, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 33. — Le controversie tra cittadini italiani libici, o fra cittadini italiani metropolitani o stranieri e cittadini italiani libici, derivanti dall'applicazione dei contratti-tipo di cui all'articolo precedente, sono risolute nei modi di cui all'art. 30 del presente ordinamento.

In tal caso se tutte le parti sono cittadini italiani libici, gli esperti debbono essere entrambi di cittadinanza italiana libica; se una sola delle parti è cittadino italiano libico, il corrispondente esperto dovrà essere di cittadinanza italiana libica.

Gli esperti cittadini italiani libici sono scelti, con riguardo possibilmente alla religione delle parti o della parte in causa, in speciale albo formato al principio di ogni anno dal presidente della Corte di appello di Tripoli, su designazione del competente Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

CAPO VIII. — *Disposizioni generali.*

Art. 34. — Il presente ordinamento non si applica alle Amministrazioni pubbliche coloniali, anche se rette con ordinamento autonomo, agli Enti od Istituti di diritto pubblico, nonchè alle sedi, succursali od agenzie di Enti metropolitani che nel Regno non sono soggetti alle norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Non è neppure applicabile ai rapporti di lavoro, che siano disciplinati con atti della pubblica autorità, od ai rapporti di lavoro di carattere personale o domestico.

Art. 35. — Il presente ordinamento è applicabile anche ai rapporti di lavoro costituiti nel Regno per attività da svolgere in Libia.

Art. 36. — I contratti di lavoro e tutti i documenti o gli atti relativi ai procedimenti giudiziari od emessi in conseguenza dei procedimenti stessi sono esenti da tasse.

Art. 37. — Con decreto del Ministro per le Colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le disposizioni integrative ed esecutive del presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 2007.

Istituzione ed ordinamento dei Consigli ed Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.

Art. 1. — Sono istituiti con sede a Tripoli ed a Bengasi, con rispettiva competenza per i Commissariati provinciali di Tripoli e Misurata e di Bengasi e Derna:

il Consiglio coloniale dell'econonomia corporativa;
l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 2. — I Consigli coloniali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario ed integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive circoscrizioni e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo.

I Consigli sono Enti pubblici, dotati di personalità giuridica.

Art. 3. — Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa sono Uffici governativi. Essi funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni e come Uffici di segreteria dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi, gestioni e servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consigliari.

TITOLO II. — ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

CAPO I. — *Organi dei Consigli.*

Art. 4. — Sono organi del Consiglio coloniale dell'economia corporativa:

1) il presidente;
2) il vice presidente;
3) il Comitato di presidenza;
4) il Consiglio generale;
5) le Sezioni.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 5. — I Commissari generali di Tripoli e Bengasi sono presidenti dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa e ne hanno la rappresentanza legale.

Il vice-presidente ed i presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente, del vice-presidente e dei presidenti di sezione.

Art. 6. — Il Consiglio generale è composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri di cui all'art. 8 e dei membri di diritto di cui al successivo art. 12.

Art. 7. — I Consigli sono divisi nelle seguenti Sezioni:

1) Agricoltura;
2) Industria;
3) Commercio e servizi;
4) Artigianato;
5) Professioni libere ed arti.

La composizione delle Sezioni è stabilita ogni anno con decreto del Governatore generale.

Art. 8. — Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa si compone di membri nominati con decreto del Governatore generale.

a) designati dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

b) designati dal Direttorio di ciascuna delle associazioni costituite ai sensi del R. decreto 29 aprile 1935, n. 2006, con rappresentanza paritetica;

c) designati da istituzioni od enti pubblici che abbiano sede ed esplichino attività nella loro circoscrizione, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza;

d) cittadini italiani libici appartenenti a categorie che esplichino attività economiche di rilevante importanza.

I membri di cui alla lettera *a*) saranno in numero di due; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in numero da fissarsi con decreto del Ministro per le colonie.

Le norme, i termini e le condizioni per le designazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) saranno stabilite nel regolamento.

Art. 9. — Alla carica di vice-presidente e presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta o indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio coloniale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa Sezione, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di una azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti di una stessa azienda.

Art. 10. — Il vice-presidente, i presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Essi, prima di entrare in funzione, prestano dinnanzi al Governatore generale il giuramento prescritto dall'art. 18 dell'ordinamento politico-amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 31 agosto 1928, n. 2302.

Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

Art. 11. — I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdono i requisiti per la nomina, o per gravi motivi, o quando nel periodo di un anno, senza giustificazioni, non prendono parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice-presidente e dei presidenti di Sezione è dichiarata, su proposta del Governatore generale, con decreto del Ministro per le colonie.

La decadenza dei consiglieri è pronunziata dal Governatore generale con deliberazione motivata.

Art. 12. — Sono membri di diritto del Consiglio coloniale dell'economia corporativa di Tripoli, con voto deliberativo:

1) il Commissario generale di Misurata;
2) i Segretari federali del P.N.F. di Tripoli e di Misurata.

Sono membri di diritto del Consiglio coloniale dell'economia corporativa di Bengasi, con voto deliberativo:

1) il Commissario generale di Derna;
2) i Segretari federali del P. N. F. di Bengasi e di Derna.

Sono membri di diritto dei Consigli con voto consultivo:

1) il direttore dei Servizi agrari;
2) il comandante dei reparti della Milizia forestale;
3) l'ingegnere capo delle OO. PP.;
4) il comandante di porto;
5) l'ispettore sanitario di cui all'art. 6 dell'ordinamento sanitario approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;
6) il veterinario menzionato all'art. 7 dell'ordinamento predetto.

I dirigenti degli altri uffici governativi locali possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio col deliberazione del presidente.

Alle stesse condizioni possono essere chiamate, in numero non superiore a quattro per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di diritto ed economia sindacale e corporativa, o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche e giuridiche interessanti la produzione.

Art. 13. — Il Collegio dei revisori sarà costituito di membri estranei al Consiglio, nominati con decreto del Governatore generale.

CAPO II. — *Competenza degli Organi consigliari.*

Art. 14. — Il presidente:

1) convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato di presidenza;

2) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio o del Comitato predetti;

3) dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio.

Art. 15. — Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 16. — Il Comitato di presidenza:

1) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2) prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamnte al Consiglio generale od alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

3) interviene, in forma amichevole, nelle controversie fra commercianti che possono avere in qualche modo riflessi di carattere generale, specie in rapporto al commercio carovaniero;

4) designa, se richiesto dalle parti, arbitri per la risoluzione amichevole delle controversie commerciali;

5) esercita le attribuzioni indicate nell'art. 22, sempre quando il Comitato stesso non ritenga di deferire la cognizione delle materie o l'esercizio delle attribuzioni anzidette al Consiglio generale o ad altri organi del Consiglio;

6) decide sui ricorsi in materia di denuncie delle ditte di cui all'art. 28, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari, a norma dell'art. 34.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 17. — Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle disposizioni in vigore.

Esso presenta apposita relazione al Consiglio generale sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

CAPO III. — *Attribuzioni del Consiglio.*

Art. 18. — Il Consiglio in adunanza generale:

1) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Governo della Colonia;

2) delibera sui regolamenti interni;

3) giudica in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni dell'art. 34.

Art. 19. — Il Consiglio in adunanza generale:

1) promuove di intesa con le Associazioni interessate, di cui al R. decreto 29 aprile 1935, n. 2006, il coordinamento, nell'ambito della propria circoscrizione, dell'attività delle associazioni stesse, in quanto sia diretta all'accrescimento ed alla perfezione della produzione;

2) promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nella propria circoscrizione e formula in materia le opportune proposte al Governo della colonia;

3) elabora, su iniziativa del Governatore generale della colonia, o su richiesta delle Associazioni interessate con l'assenso del Governatore generale, le norme generali sulle condizioni di lavoro nelle imprese della propria circoscrizione;

4) elabora, su iniziativa del Governatore generale della colonia, o su richiesta delle associazioni interessate con l'assenso del Governatore generale, le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione della colonia;

5) delibera, su richiesta delle associazioni interessate, con l'assenso del Governatore generale, le tariffe per le prestazioni od i servizi economici degli appartenenti alla categoria ed i regolamenti professionali eccetto quelli relativi ai lavori portuali.

Le norme e le tariffe di cui ai nn. 3, 4 e 5 diventano obbligatorie per tutti gli appartenenti alle categorie interessate quando siano approvate a termini di legge, rese esecutive con decreto del Ministro per le colonie e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 20. — Il Consiglio ha facoltà di conciliare le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, che possono sorgere tra le Associazioni collegate, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 29 aprile 1935, n. 2006.

In tal caso il presidente del Consiglio costituisce un collegio di conciliazione, composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri del Consiglio estranei alle categorie interessate, e di due membri del Consiglio, rispettivamente rappresentanti delle categorie alle quali si riferisce la controversia.

Art. 21. — Il Consiglio in adunanza generale dà parere:

1) su ogni questione inerente alla colonizzazione agricola, all'industria, al commercio, al credito, al risparmio, alla previdenza sociale, e alla istruzione professionale che venga sottoposta al suo esame dal presidente;

2) sui contratti-tipo di lavoro da osservarsi dagli assuntori di prestatori d'opera cittadini italiani libici, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 29 aprile 1935, n. 2006.

Art. 22. — Il Consiglio in adunanza generale ha inoltre le seguenti attribuzioni, quando l'esercizio gliene venga deferito dal Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 16, comma 5):

1) designa, in base alle norme che saranno stabilite nel regolamento, i componenti il ruolo degli amministratori giudiziari; compila il ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli estimatori e pesatori pubblici e dei pubblici mediatori; compila l'albo degli esportatori;

2) manda delegati, con l'assenso del Governatore generale, a congressi o assemblee di enti aventi carattere economico;

3) si interessa, con l'assenso del Governatore generale, alla formazione di enti pubblici o privati aventi per scopo:

a) imprese di qualsiasi natura per la messa in valore del suolo della colonia e la intensificazione della sua produzione e la preparazione industriale dei prodotti agricoli;

b) il commercio, la vendita sul luogo e l'esportazione delle derrate e dei prodotti agricoli in natura e industrialmente preparati;

4) provvede ad istituire e disciplinare borse di commercio e mercati;

5) provvede alla gestione ed al funzionamento di un museo commerciale di prodotti locali naturali e manufatti e di prodotti nazionali ed esteri di maggiore interesse per la colonia;

6) istituisce premi di incoraggiamento e contribuisce a spese di utilità pubblica di carattere economico;

7) propone la istituzione di premi e promuove la organizzazione di esposizioni e di fiere, la partecipazione di espositori della colonia a manifestazioni analoghe del Regno e dell'Estero;

8) compila e rivede periodicamente — secondo le norme da stabilirsi nel regolamento — la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali, industriali ed agrarie;

9) provvede alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso i Tribunali di Tripoli e di Bengasi, ai sensi degli articoli 25, 30 e 33 del R. decreto 29 aprile 1935, n. 2006.

Il Consiglio esercita inoltre le attribuzioni che ad esso sono deferite da ordinamenti speciali.

Art. 23. — Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente ovvero lo chieda il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 24. — Le Sezioni:

1) deliberano sulle materie ad esse deferite dal regolamento o da disposizioni speciali;

2) discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso;

5° danno parere, a richiesta del Governatore generale, sugli argomenti attinenti alla valorizzazione della colonia, agli impianti di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento di quelli esistenti, all'organizzazione del commercio o delle aziende artigiane, nonchè su quanto altro attenga all'economia e all'incremento della colonia.

Art. 25. — Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente, di propria iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse; in tal caso la presidenza è assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del Consiglio.

Art. 26. — Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni, ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

La deliberazione di una o più Sezioni, portante comunque una influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni, il Presidente del Consiglio convoca d'urgenza le Sezioni interessate.

TITOLO III. — ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI.

Art. 27. — Le spese per l'Ufficio, per il personale e per il relativo trattamento di quiescenza, eccettuate quelle derivanti dall'eventuale licenziamento del personale delle attuali Camere di commercio, di cui agli articoli 43 e 44, sono a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa; i fondi relativi possono essere anticipati dal Governo della Colonia, salvo rimborso.

Art. 28. — L'Ufficio coloniale dell'economia corporativa ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad esso da ordinamenti speciali:

1° raccoglie dati statistici e notizie sulle attività economiche e sociali della propria circoscrizione anche in rapporto con la produzione e con i mercati esteri;

2° riceve e registra le denuncie della costituzione, modificazione o cessazione delle ditte, rilascia i relativi certificati, provvede all'autentificazione delle firme e sigilli depositati a norma dell'art. 30, sesto comma, ed esercita tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 29 e seguenti.

Contro i provvedimenti dell'ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

3° adempie le attribuzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, in materia di disegni o modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilascia i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio ed ai commercianti o rappresentanti di commercio di passaggio nella colonia e che si rechino temporaneamente nel Regno o all'estero;

5° pubblica il tasso dei cambi e le mercuriali e listini di prezzi, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio;

6° istruisce le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 29. — Chiunque, individualmente, o in società con altri, gestisce un'azienda industriale, commerciale od agricola, è tenuto a farne denuncia al competente Ufficio coloniale dell'economia corporativa, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Il comma precedente non si applica alle attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi o seminomadi.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia all'Ufficio coloniale dell'economia corporativa, nella cui circoscrizione intendono esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da esso il certificato relativo.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 32.

Art. 30. — Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della società o delle singole ditte.

La cessazione dell'esercizio o lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici goirni dalla data in cui avvengono.

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme o sigilli agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può essere fatto insieme con la denuncia di cui all'art. 29 ed ai precedenti commi del presente articolo o con atto separato.

Art. 31. — In base alle denuncie di cui agli articoli 29 e 30, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della Colonia.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme e sigilli di cui all'art. 30.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 32. — In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 29 e 30, si applica l'ammenda da L. 20 a L. 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 2000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria, lo invita a fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia o di L. 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto al bilancio della Colonia.

TITOLO IV. — Gestione finanziaria dei Consigli.

Capo I. — *Tributi consigliari.*

Art. 33. — Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa provvede alle spese per il suo funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilascia, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 1 dell'art. 22;

c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale, industriale ed agricola, escluse le attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi o seminomadi;

d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo o girovago;

e) dall'imposta di ùn contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali;

f) da un diritto di tonnellaggio sulle merci in arrivo e in partenza nei porti della propria circoscrizione, in misura non superiore a quella vigente alla data del presente decreto in favore delle attuali Camere di commercio;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

Art. 34. — I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante Regio decreto, su proposta del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012.

I tributi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente sono accertati dal Consiglio e pubblicati per otto giorni nelle località interessate.

I tributi stessi sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione sui tributi fiscali.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione e, contro la decisione di questo, si può ricorrere al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale è, in ogni caso, ammesso ricorso rispettivamente al Tribunale di Tripoli e Bengasi.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 35. — I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi e ai rimborsi della corrispondente imposta mobiliare.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti comma, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta municipale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Capo II. — *Amministrazione dei Consigli.*

Art. 36. — L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Governo della Colonia il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di maggio, i Consigli debbono far pervenire al Governo, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi con decreto del Ministro per le colonie.

Il patrimonio dei Consigli coloniali dell'economia corporativa deve essere esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 38.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso la locale Cassa di risparmio o presso Casse di risparmio postali.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese private, agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 22, n. 4, del presente decreto.

Art. 37. — Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti in conformità delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie.

Art. 38. — Sono soggetti all'approvazione del Governo della Colonia il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende e gestioni o servizi speciali o la partecipazione ad essi.

L'acquisto o la vendita di immobili deve essere autorizzata con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Sono soggette altresì all'approvazione del Governo della Colonia tutte le deliberazioni che determinino impegni od oneri e variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, pel titolo e per la entità, da disposizioni vigenti o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal Governo stesso.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni vigenti, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 39. — Le deliberazioni del Consiglio, nei sette giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, sono comunicate al Governo della Colonia e nei quindici giorni successivi allo stesso giorno dell'adunanza debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere, caso per caso, che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della loro comunicazione al Governo della Colonia.

Chiunque abbia interesse, può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'articolo 33, lettera *a*), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 40. — Qualora gli organi del Consiglio, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti secondo le disposizioni vigenti o per il

conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Governatore generale della Colonia può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa la iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Governatore generale della Colonia può, inoltre, in qualunque tempo, con suo decreto, sentito il Consiglio di Governo, su denuncia o di ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle disposizioni vigenti o alle finalità essenziali dell'Ente.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 41. — Coloro che, per sè o come rappresentanti di Enti, Società, Ditte e privati, non forniscano le notizie che in forza di disposizioni vigenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di un'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 42. — Sono esenti dalle tasse affari vigenti in Colonia tutti gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli coloniali dell'economia corporativa destinati per loro sede e dei dipendenti uffici come pure a sede di Enti od Istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Art. 43. — I Consigli coloniali dell'economia corporativa della Libia sostituiranno le attuali Camere di commercio, istituite ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 400.

Il patrimonio delle predette Camere di commercio passerà ai Consigli coloniali dell'economia corporativa all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44. — Il personale dipendente dalle attuali Camere di commercio sarà inquadrato, con titolo di preferenza, a parità di altri titoli, nell'organico degli Uffici coloniali dell'economia corporativa.

L'eventuale licenziamento o inquadramento del personale di cui al precedente comma, e in genere l'assunzione del personale degli Uffici coloniali della economia corporativa saranno regolati dalle norme regolamentari previste dall'articolo successivo, osservandosi in quanto applicabili, le analoghe norme in vigore nel Regno per gli uffici similari.

Art. 45. — Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 46. — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto e con esso incompatibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 153 — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e 18 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Veduto il R. decreto 28 ottobre 1935-XIII, contenente le norme per la designazione dei rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè dei professionisti e degli artisti, nel Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduto il R. decreto 28 ottobre 1935-XIII, col quale l'on. avv. professore Bruno Biagi, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è così composto:

Presidente: on. prof. avv. Biagi Bruno, deputato al Parlamento.

Consiglieri:

I. — Rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro:

a) Confederazione fascista degli industriali:
Balella prof. Giovanni;
Giani Aldo;
Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento;
Trevisani prof. Renato.

b) Confederazione fascista dei commercianti:
Fabbrici on. avv. Giovanni, deputato al Parlamento;
Racheli on. Mario, deputato al Parlamento.

c) Confederazione fascista degli agricoltori:
Usai on. dott. Ettore, deputato al Parlamento;
Zappi Recordati dott. conte Antonio.

d) Confederazione fascista del credito e delle assicurazioni:
Parisi on. dott. Alessandro, deputato al Parlamento.

II. — Rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei lavoratori:

a) Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria:
Caruso dott. Vincenzo;
Cianetti on. Tullio, deputato al Parlamento;
De Ambris Amilcare;
Morelli Basilide.

b) Confederazione fascista dei lavoratori del commercio:
Del Giudice on. dott. Riccardo, deputato al Parlamento;
Virdia avv. Alfonso.

c) Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura:
Angelini on. dott. prof. Francesco, deputato al Parlamento;
Buffa dott. Aldo.

d) Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni:
Landi on. dott. prof. Giuseppe, deputato al Parlamento.

III. — Rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:
Morelli on. dott. prof. Eugenio, deputato al Parlamento.

IV. — Rappresentante del Partito Nazionale Fascista:
Deffenu on. dott. prof. Luigi, deputato al Parlamento.

V. — Funzionario del Ministero delle corporazioni:
Camanni dott. Vincenzo.

Funzionario del Ministero delle finanze:
Borga Giovanni.

VI. — Rappresentante del Ministero dell'interno:
Fornaciari dott. Bruno.

Rappresentante del Ministero delle colonie:
Colucci dott. Tullio.

Rappresentante del Ministero dei lavori pubblici:
Tucci dott. Filippo.

Rappresentante del Ministero agricoltura e foreste:
De Stefani dott. prof. Alberto, Accademico d'Italia.

Rappresentante del Ministero delle comunicazioni:
Crispo dott. Antonio.

VII. — Presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
Suardo on. conte avv. Giacomo, senatore del Regno.

VIII. — Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Bevione on. avv. Giuseppe, senatore del Regno.

IX. — Direttore generale dell'istituto:
Medolaghi dott. prof. Paolo.

Art. 2. — Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è composto come appresso:

A) Membri effettivi:
1° Mancini dott. Bruto, consigliere della Corte dei conti;
2° Simeone dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
3° Silvestroni rag. Guido, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
4° Gattinara avv. Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro;
5° Ciardi on. Livio, deputato al Parlamento, in rappresentanza dei lavoratori.

B) Membri supplenti:
1° Balducci dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
2° Baccaro dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
3° Gandini rag. Alfredo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
4° Montemurri avv. prof. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;
5° Lusignoli avv. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3. — Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV
Registro 2 Ministero Corporazioni, foglio 67. — PICCONI.

(6030)

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII.
Nomina di S. E. il cav. di gr. cr. dott. Bruno Fornaciari a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2331;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1934 (registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1935, registro 1 Lavori Pubblici, foglio 253) col quale S. E. il cav. di gr. cr. dott. Umberto Ricci fu nominato membro del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada nella sua qualità di direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno;

Ritenuto che S. E. il cav. di gr. cr. dott. Umberto Ricci è stato collocato a riposo per anzianità di servizio e che nella predetta carica di direttore generale della Amministrazione civile nel Ministero dell'interno è stato sostituito da S. E. il cav. di gr. cr. dottor Bruno Fornaciari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° agosto 1935-XIII, S. E. il cav. di gr. cr. dottor Bruno Fornaciari, direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada, in sostituzione di S. E. il cav. di gr. cr. dott. Umberto Ricci.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV
Registro 17 Lavori pubblici, foglio 260.

(6024)

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 1935-XIV.
Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;
Visti i decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV;

Decreta:

A decorrere dal 2 dicembre 1935-XIV l'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle ore 16, con un intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Nei giorni di sabato l'orario termina alle ore 12,30.

Resta ferma ogni altra disposizione dei decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 11 Finanze, foglio 377. — D'ELIA.

(6047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 43

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4157 — Data: 26 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 17 — Ammontare della rendita: lire 542,50 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 30 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Iavicoli Anna e Ricciuti Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 redimibile 3,50 per cento — Capitale L. 13.800, con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 - Mod. 165-T — Data: 20 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sez. Regia tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Andreoli Emma fu Luigi di Verona — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 consolidato 5 per cento — Capitale L. 700 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 - Mod. 168-T — Data: 10 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sez. Regia tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Cilento Augusto fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 consolidato 5 per cento Littorio — Capitale L. 1000 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV

(6018) *Il direttore generale*: CIARROCCA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1935-XIV - N. 249

S. U. A. (Dollaro)	12,40	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,20	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,60	Spagna (Peseta)	169,42
Svizzera (Franco)	401 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,30	Rendita 3,50 % (1906)	66,60
Belgio (Belga)	2,0075	Id. 3,50 % (1902)	63,50
Canadà (Dollaro)	12,28	Id 3 % lordo	44,975
Cecoslovacchia (Corona)	51,37	Prest. redim. 3,50 % 1934	65,35
Danimarca (Corona)	2,732	Obbl. Venezie 3,50 %	76,925
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	98 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id id 5 % Id 1941	90,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id id 4 % Id 15-2-43	78,40
Norvegia (Corona)	[illegible]	Id id 4 % Id 5-12-43	[illegible]

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso concernente il rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni delle strade ferrate romane.

Le obbligazioni 3 % delle strade ferrate Romane, passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 155 di scadenza 1° gennaio 1936.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degl'interessi fino alla estinzione delle dette obbligazioni, sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo ed ultimo foglio di 38 cedole, da quella n. 156 (scadenza 1° luglio 1936) a quella n. 193 (scadenza 1° gennaio 1955).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 2 gennaio 1936, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero di iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

(603 [illegible] *direttore generale*: CIARROCCA.

[illegible] LE FINAN[illegible]
[illegible] L DEBITO PUBBLICO.

[illegible] di una nuova serie di cedole
[illegible] ie Livornesi di serie A e B.

[illegible] ovie Livornesi, serie *A* e *B*, passate [illegible] lla legge 29 gennaio 1880, n. 5249, rima[illegible] agamento della cedola n. 152 di sca[illegible]

[illegible] gamento degli interessi fino alla esti[illegible] lette serie *A* e *B*, sarà unito alle obbl[illegible] imo foglio di 36 cedole, da quella n. 1[illegible] quella n. 188 (scadenza 2 gennaio 1954).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 2 gennaio 1936, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte *per serie* in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo

chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

(6039) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Berano, Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, in provincia di Napoli, con decreto in data 16 novembre 1935 sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700

(6032)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare in donazione dall'Istituto romano dei beni stabili alcuni beni mobili ed immobili.

Con R. decreto 20 giugno 1935, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro per gli interni, il Governatore di Roma viene autorizzato ad accettare in donazione dall'Istituto romano dei beni stabili alcuni locali, con la suppellettile ed il materiale didattico relativi, adibiti a sede di « Case dei Bambini ».

(6033)

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare dal comune di Riccione quattro lotti di arenile.

Con R. decreto 16 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1935-XIII, sulla proposta del Ministro per gli interni, il Governatore di Roma viene autorizzato ad acquistare, dal comune di Riccione, quattro lotti di arenile sdemanializzato, distinti nel piano di frazionamento dell'Ufficio tecnico di detto Comune alla mappa Riccione, foglio XIII, n. 1, parte ai numeri 35, 36, 37, 38, della superficie globale di circa mq. 3238, antistante alla Colonia marina di proprietà del Governatorato.

(6034)

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un terreno con fabbricato sito al Lido di Roma.

Con R. decreto 26 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1935-XIII, sulla proposta del Ministro per gli interni, il Governatore di Roma viene autorizzato ad acquistare dal signor Vincenzo Pietropaoli, un tratto di terreno con sovrapposto fabbricato sito al Lido di Roma nel Corso Regina Margherita, distinto in catasto alla mappa XVIII, con il n. 1467 all'urbano e 657 parte al rustico, della superficie di circa mq. 2530, allo scopo di costruirvi una autorimessa per il ricovero delle vetture della Azienda autotramviaria del Governatorato.

(6035)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale dei concorsi a posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per la sede di esami di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 21 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1935, col quale sono state approvate le graduatorie relative all'ex telefonico Bechini Alessandro di Napoleone ed ai candidati interni riusciti vincitori dei concorsi di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del bando (decreto Ministeriale 29 gennaio 1935 registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1935);

Viste e riconosciute regolari le unite graduatorie, compilate dalla Commissione esaminatrice per i candidati esterni, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del bando, della sede d'esami di Milano;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati esterni riusciti vincitori dei concorsi per esami di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del bando citato nelle premesse, nella sede d'esami di Milano, tenuto conto che sono state completate con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 10 del bando medesimo le graduatorie dei concorsi distinti coi numeri 12 (per gli ultimi 2 posti), 14 (per gli ultimi 3 posti), 15 (per gli ultimi 2 posti), 16 (per l'ultimo posto).

Art. 1, lettera b del bando (concorsi per esami fra esterni).

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	SEDE D'ESAMI DI MILANO.				
	Concorso n. 10 posti per la residenza di Brescia				
1	Crescini Mario	Silvio	7, 733		Brescia
2	Grazioli Carlo	Innocente	7, 466		Brescia Cremona Parma
3	Capecchi Danilo	Pietro	7, 266		Brescia Milano Parma Como Cremona
4	Pagliari Italo	Alfredo	7, 033		Brescia Cremona Milano
	Concorso n. 11 per la residenza di Como				
1	Luini Fernando	Luigi	8, 833		Como Milano
2	Banchieri Carlo	Aristide	7, 766		Como Milano Parma
3	Ciresa Pietro	Melchiorre	7	orfano di guerra	Como Milano Brescia
4	De Caro Gabriele	Pasquale	7	nato il 28-1-1911	Milano Como
5	Fischetti Emanuele	Antonio	7	nato il 24-8-1911	Milano Como
6	Pozzi Pietro	Albino	7	nato il 26-5-1914	Milano Como Brescia Piacenza Cremona Parma Sondrio
	Concorso n. 12 per la residenza di Cremona				
1	Malanti Giovanni	Sante	7, 500		Cremona
2	Delmonte Rodolfo	Erminio	7, 400		Cremona Parma Milano Piacenza
3	Alessandrini Adriano	Arnaldo	7, 066		Milano Cremona Sondrio
4	Davini Remo	Edoardo	7, 033		Cremona
5	Segalini Giulio	Riccardo	7	orfano di guerra	Cremona Milano Brescia

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
6	Curtarelli Remo	Alessandro	7		Cremona Parma
7	Bolognesi Paolo	Giovanni	7	nato il 25-10-1914	Milano Como
8	Grossi Roberto	Leonetto	7	nato il 6-5-1915	Milano

Concorso n. 13 per la residenza di Milano

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Damiani Ernesto	Alessandro	8,933		Milano Cremona Parma Como Piacenza Brescia Sondrio
2	Rusconi Luigi	Mario	8,433		Milano
3	Begnozzi Ivanoe	Ugo	8,133		Milano Como Cremona
4	Galbiati Enrico	Marco	8,100		Milano Como
5	Catania Francesco	Costantino	7,966		Milano
6	Ardizzon Leonida	Pollione	7,866		Milano
7	Galimberti Luigi	Oreste	7,666		Milano
8	Calzolari Domenico	Nicodemo	7,600		Milano Cremona Brescia Como Parma
9	Tagliavini Nando	Alfredo	7,466		Milano Parma
10	Profeta Giuseppe	Pietro	7,400	orfano di guerra	Milano Como
11	Malnati Vittorio	Alfredo	7,400	agente ausiliario	Milano Como
12	Tosetto Vittorio	Andrea	7,333		Milano Como Brescia Sondrio Cremona Piacenza Parma
13	D'Avanzo Alvaro	Salvatore	7,233	orfano di guerra, nato il 21-5-1914	Milano Como Cremona
14	Guarnaschelli Antonio	Pierino	7,233	orfano di guerra, nato il 14-11-1915	Milano Como Parma Cremona
15	Panzeri Clemente	Enrico	7,233	imp. giornaliero	Milano
16	Martini Millo	Cleante	7,233		Milano Cremona Como
17	Ballabeni Aronne	Luigi	7,166	nato il 10-5-1913	Milano Parma
18	Cei Marino	Alberto	7,166	nato il 24-10-1915	Milano Brescia

Concorso n. 14 per la residenza di Parma

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Cesari Mario	Giuseppe	7,566		Parma
2	Braglia Luca	Benedetto	7	orfano di guerra nato il 4-7-1915	Milano Parma Como
3	Arrighi Luigi	Albino	7	orfano di guerra, nato il 25-4-1916	Milano Parma
4	Gallingani Leo	Dante	7	suppl. in missione	Milano Parma Brescia Como Cremona Piacenza Sondrio
5	Santoro Angelo	Luigi	7,033	orfano di guerra	Milano
6	Benedetti Enrico	Giovanni	7,033		Milano Brescia Como
7	Scapinelli Raffaele	Riccardo	7		Milano

Concorso n. 15 per la residenza di Piacenza.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Caruso Sergio	Giuseppe	7	nato il 5-8-1913	Piacenza Milano
2	Devoti Bruno	Leopoldo	7	nato il 26-10-1914	Piacenza Como Cremona Milano
3	Moro Armando	Antonino	7	agente ausiliario	Milano
4	Cassini Mario	Matteo	7		Milano

Concorso n. 16 per la residenza di Sondrio

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Spera Pietro	Cesare	7,100		Milano Sondrio
2	Menesatti Ugo	Eugenio	7	agente ausiliario	Sondrio
3	Camagna Luciano	Pasquale	7		Como Milano Sondrio
4	Nicoletti Giuseppe	Michele	7		Milano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(6007)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.